



COMUNE DI SAN BENEDETTO ULLANO

PROVINCIA DI COSENZA

Stazione Appaltante - Codice AUSA: 237405

Via A. Milano 87040 San Benedetto Ullano (Cosenza)

Telefono 0984 - 935003 Fax 0984 - 935873

Codice Fiscale: 98005840784 - Partita IVA: 00520700782

[WEB SITE: www.comune.sanbenedettoullano.cs.it](http://www.comune.sanbenedettoullano.cs.it)

Pec: protocollo.sanbenedettoullano@asmepec.it

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura di gara aperta a i sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016

PROCEDURA di GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI – Prosecuzione Progetto SIPRONIMI (ex SPRAR D.M. 10 agosto 2016), per il triennio 2021/2023– CATEGORIA “ORDINARI”, ai sensi del combinato disposto dell'art. 60 e dell'art. 95, commi 3, lett. a), e 7 del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi su piattaforma e-procurement di Asmecomm –

CUP: D39C20000490001 - CIG: 8538766C9A - CPV:85311000-2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

in relazione all'attribuzione delle funzioni di Responsabile del Procedimento delle presente procedura di gara, affidate giusta Delibera Giunta Municipale n° 82 del 30.11.2020, per L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI – Prosecuzione Progetto SIPRONIMI (ex SPRAR D.M. 10 agosto 2016), per il triennio 2021/2023– CATEGORIA “ORDINARI”, – CUP: D39C20000490001 - CIG: 8538766C9A - CPV:85311000-2 ed in esecuzione alla propria Determinazione n. 43 del 30.11.2020, con cui è stata indetta la presente gara ai sensi del combinato disposto dell'art. 60 e dell'art. 95, commi 3, lett. a), e 7 del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi sulla piattaforma di Asmecomm in modalità telematica -art. 58 del Codice- mediante la piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) disponibile all'indirizzo web: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmel . Le Modalità di svolgimento della gara sono regolate dal presente DISCIPLINARE DI GARA in cui sono riportate le indicazioni per la partecipazione alla GARA.

SEZIONE I – DATI GENERALI

1. STAZIONE APPALTANTE:

Comune di San Benedetto Ullano (CS) - con sede legale in Via A. Milano, 87040 San Benedetto Ullano (CS), Telefono 0984 935003, fax 0984 935873, e-mail: utcsbucs@virgilio.it, PEC: utc.sanbenedettoullano@asmepec.it - WEB SITE: www.comune.sanbenedettoullano.cs.it

2. - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Comune di San Benedetto Ullano - Servizio Amministrativo con sede legale in Via A. Milano, 87040 San Benedetto Ullano (CS), Telefono 0984 935003, fax 0984 935873, e-mail: dangof@yahoo.it, PEC: protocollo.sanbenedettoullano@asmepec.it;

Web site: www.comune.sanbenedettoullano.cs.it

Codice ISTAT del luogo principale per l'esecuzione del servizio: 078112.

3. OGGETTO dei SERVIZI in APPALTO

3.1 La presente procedura ha per oggetto l'individuazione del soggetto attuatore per l'affidamento, in prosecuzione, dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai titolari di protezione internazionale ed altresì ai casi contemplati dal D.lgs. 286/98 (Testo unico immigrazione) e ss.mm.ii., nell'ambito del progetto territoriale aderente al Sistema di Protezione SPRAR/SIPROIMI di cui al D.M. del 18.11.2019 pubblicato sulla G.U. n. 284 del 04.12.2019.) per il triennio 2021/2023.

Il fine è la selezione di un Soggetto Gestore in grado di prestare un insieme di servizi specialistici consistenti in:

- a) organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi, degli interventi ed attività previste nel progetto SPRAR/SIPROIMI, così come approvato dal Ministero dell'Interno;
- b) predisposizione della documentazione rendicontativa dei costi, reportistica e di documentazione delle attività, in forma elettronica o cartacea per conto del Comune di San Benedetto Ullano e di qualsiasi altro impegno a carico del Comune, compresa la gestione della banca dati;
- c) gestione autonoma degli aspetti legali, sostanziali e attuativi relativi all'ingresso o all'uscita degli ospiti dallo SPRAR/SIPROIMI, quando stabilito.

Il presente Disciplinare ha pertanto per oggetto di gara la realizzazione delle attività connesse alla prosecuzione del progetto denominato **"INSIEME A SAN BENEDETTO ULLANO" per la categoria dei beneficiari "ordinari"**, ammesso al finanziamento del Ministero dell'Interno nell'ambito del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo, per n.15 ospiti, dando continuità all'impegno già assunto con il progetto territoriale del Comune di San Benedetto Ullano in scadenza il 31.12.2020.

3.2 Sintesi tabellare dell'OGGETTO di APPALTO

Codici appalto	C.I.G.: 8538766C9A CPV: 85311000-2
Luogo di esecuzione del servizio	Comune di San Benedetto Ullano
Servizio (breve descrizione dell'appalto)	L'Appalto ha per oggetto: 1. Affidamento del servizio ad operatore economico dei servizi di accoglienza integrata nell'ambito del sistema SIPROIMI (n. 15 posti cat. ordinari (uomini adulti e nuclei familiari) per il triennio 2021/2023 (precisamente dal 01.01.2021 al 31.12.2023), con fondi a valere sul FNPSA ai sensi dei Decreti del Ministero dell'Interno del 18.11.2019 (G.U. n.284 del 4-12-2019) e del D.M. 01.10.2020 prot. n. 20454 come meglio descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto

Durata del Contratto	mesi 36 (dal 01.01.2021 al 31.12.2023)
Importo complessivo dell'appalto	€ 621.727,68 incluso iva se dovuta
Cauzione provvisoria 2%	€ 12.434,55

L'appalto prevede di individuare Il soggetto gestore dovrà comunque offrire un modello di intervento, dettagliato nel Capitolato Speciale di Appalto conforme a quanto stabilito dalle Linee Guida di cui Decreto del Ministero dell'Interno 10 agosto 2016 (G.U. n.200 del 27.8.2016) per quanto in vigore e dal successivo Allegato A al D.M.18.11.2019 che di seguito si riassume:

- Mediazione linguistico - culturale;
- Accoglienza materiale;
- Orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per minori;
- Formazione e riqualificazione professionale;
- Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- Orientamento e accompagnamento dell'inserimento sociale;
- Orientamento e accompagnamento legale;
- Tutela psico-socio-sanitaria;

ed inoltre

- Aggiornamento e gestione della banca dati;
- Strutture di accoglienza;
- Gestione Tempi, proroga e revoca dell'accoglienza e Trasferimenti;
- Relazioni, schede di monitoraggio e presentazione di rendiconti finanziari;
- Modalità di raccolta, archiviazione e gestione dati.

Per una più dettagliata descrizione operativa dei vari aspetti nei quali tali servizi possono sostanzarsi, si fa riferimento, per quanto non espressamente previsto nel presente atto, al Decreto del Ministero dell'Interno 10 agosto 2016 (G.U. n.200 del 27.8.2016) e dal successivo d.m.18.11.2019 D.M. 18/11/2019, al "Manuale Operativo per l'attuazione e la gestione dei servizi di accoglienza (Manuale SPRAR) e nel Manuale unico di rendicontazione SPRAR a cura del Servizio Centrale disponibile sul sito web: <http://www.siproimi.it>

3.3 Il servizio di che trattasi rientra nella categoria **CPV: 85311000-2 – Servizi di accoglienza con alloggio**

4. IMPORTO DELL'APPALTO

Il valore presunto dell'appalto è pari ad **€. 621.727,68** omnicomprendivo per il triennio 2021/2023 iva inclusa se dovuta . Per le modalità di determinazione e liquidazione del corrispettivo si rinvia al capitolato speciale di appalto.

5. NATURA DEL FINANZIAMENTO

FNPSA (Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo) Decreto Ministero dell'Interno Prot. n. 20454 del 01.10.2020 finanziamento dei progetti SIPROIMI in scadenza al 31.12.2020 e autorizzati alla prosecuzione dal 1.1.2021 al 31.12.2023 -Allegato 1 posizione n° 158 -Comune di San Benedetto Ullano - PROG-137-PR-2 - per l'importo annuo di €. 207.242,56;

Per il periodo 2021/2023 per a prosecuzione dei progetti SPRAR/SIPROIMI per un totale triennale di € 621.727,68;

6. DURATA DELL'APPALTO :

La durata degli interventi di accoglienza integrata finanziata dal Ministero dell'Interno attraverso l'accesso al Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo (FNPSA) è triennale – 2021-2023. Generalmente l'avvio delle attività è previsto a partire dal 1 gennaio di ciascun anno del triennio ed il contributo, secondo i principi della contabilità generale dello Stato, viene assegnato distintamente per ciascun anno

del triennio ed erogato in tranche dal Ministero dell'Interno agli Enti Locali, titolari del Progetto. **L'appalto decorre dall'avvio del servizio, presuntivamente dall'01/01/2021, ai sensi dell' art. 32 comma 8 e 13 D.lgs 50/2016 e terminerà al 31 dicembre 2023.**

L'Avvio del servizio potrà avvenire, eventualmente, anche in pendenza della stipula del contratto/convenzione sotto riserva di legge.

E' facoltà dell'Amministrazione avvalersi altresì di proroga tecnica al fine di procedere all'espletamento delle procedure di gara, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D.Lgs 50/2016. Nel caso di eventuale proroga (subordinata alla contestuale effettuazione di una nuova procedura di gara), l'appaltatore sarà tenuto ad assicurare la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni contrattuali disciplinate dal Capitolato Speciale d'Appalto, salvo eventuali modifiche concordate tra le parti.

7. PUBBLICITA'

La Procedura di Gara e i relativi allegati sono stati pubblicati su:

G.U.R.I. N° 143 del 07/12/2020
Piattaforma MIT_SCP
Piattaforma ANAC_SIMOG
Profilo del committente www.comune.sanbenedettoullano.cs.it
Profilo Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.sanbenedettoullano.cs.it
Albo Pretorio Online del Comune di San Benedetto Ullano

Il presente il Disciplinare di Gara, Bando di Gara, il Capitolato d'appalto ed Allegati Moduli di partecipazione in fase di gara saranno disponibili sia sul sito <https://www.comune.sanbenedettoullano.cs.it> che sulla [piattaforma di negoziazione telematica https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmel](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmel)

8. ALLOGGI / STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

Le strutture destinate all'accoglienza sono state individuate ed inserite nella proposta progettuale ammessa a finanziamento secondo i criteri stabiliti dal Decreto 18 novembre 2019, idonee ai fini dell'attuazione dei servizi di "accoglienza integrata".

Quelle individuate sono dislocate all'interno del Centro Urbano.

Il Soggetto Gestore individuato dovrà organizzare e gestire gli alloggi adibiti all'accoglienza dei beneficiari con priorità di utilizzo delle strutture già esistenti ed autorizzate dal Ministero, se ritenute ancora idonee, in ragione dell'economicità delle stesse rispetto a nuove strutture non ancora autorizzate.

In ogni caso il soggetto gestore dovrà avere, all'atto della sottoscrizione del contratto, la disponibilità giuridica, riconducibile ad un titolo di proprietà o altro diritto reale derivante da accordo scritto/contratto, di strutture di accoglienza situate nel territorio del Comune di San Benedetto Ullano per complessivi n. 15 posti di accoglienza.

Sia l'immediata disponibilità o l'impegno a reperire nuovi alloggi da mettere a disposizione, entro l'avvio dei servizi in via d'urgenza e comunque prima della stipula del contratto in caso di aggiudicazione, dovrà essere oggetto di specifica dichiarazione, a pena di esclusione, da presentare in sede di offerta di gara.

Per ulteriori indicazioni in merito si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto.

9. SUBAPPALTO e AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 24, c. 4, del D.M. 10.08.16 il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

10. CAUZIONE PROVVISORIA

A norma dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia, pari al 2 per cento¹ del prezzo base dell'appalto di cui al precedente punto **3.2.**, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fattori conducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate dall'art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo comma 7.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

A norma dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

N.B. La previsione dell'art. 93 comma 8 del codice non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Ai sensi del comma 8-bis della norma sopra citata, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i..

11. GARANZIA DEFINITIVA

Il soggetto gestore dovrà prestare, nei modi previsti dalla vigente normativa, una cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016, per una somma pari al 10% dell'importo stimato dell'appalto, che verrà depositata o costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a norma di legge.

Tale cauzione, che verrà resa solo al termine del contratto, è prestata a garanzia di ogni adempimento del soggetto gestore assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e qualsiasi inadempimento contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa costituente cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l'obbligo di pagare le somme richieste a semplice richiesta dell'amministrazione ed entro il termine di quindici giorni, per l'intera durata del contratto;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

La garanzia relativa alla cauzione definitiva dovrà avere validità pari alla durata del contratto stipulato per l'esecuzione del servizio

Ove non esistano contestazioni formali fra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio.

¹ Si rammenta che tale entità è pari al 2% per le Centrali di Committenza mentre per le altre Stazioni Appaltanti di norma è pari al 2% ma può essere motivatamente ridotta sino all' 1% o incrementata sino al 4% ai sensi dell'art. 93 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016

Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, il soggetto gestore dovrà provvedere al reintegro entro 15 giorni.

12. LOTTI FUNZIONALI

Si da atto che, il suddetto appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto l'intervento proposto è praticamente costituito da un lotto funzionale unitario non frazionabile e/o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva (impossibilità oggettiva).

13. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Ai sensi dell' Art. 50. del D.lgs 50/2016 (Clausole sociali dei bandi di gara) per il presente affidamento di contratti di servizi nel rispetto dei principi dell'Unione europea, sono da ritenersi applicate le specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Detta clausola dovrà essere appositamente sottoscritta in applicazione dell'art.100, comma 2, del D.lgs. 50/2016 in sede di offerta per la gara in apposita dichiarazione.

14. CLAUSOLE DI AUTOTUTELA

Con specifico riguardo al protocollo di azione collaborazione e vigilanza sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e L'Autorità di Gestione (AdG) finalizzato all'adozione di misure di prevenzione della corruzione appositamente dedicate al P.N.S.C.I.A.

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 C.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 C.p., 318 C.p., 319 bis C.p., 319 ter C.p., 319 quater C.p., 320 C.p., 322 C.p., 322 bis C.p., 346 bis C.p., 353 C.p., 353 bis C.p. Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n° 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", tutti i movimenti finanziari relativo al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del predetto articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

15. LUOGO DI ESECUZIONE E POSSIBILITA' DI SOPRALLUOGO

L'affidamento in questione avrà luogo presso il territorio comunale di San Benedetto Ullano – Il partecipante alla gara potrà chiedere di prendere visione delle schede ed essere accompagnato in un sopralluogo sugli immobili esistenti e dedicato al servizio in corso al fine di formulare l'offerta dei servizi prendendo appuntamento con l'ufficio Tecnico del Comune di San Benedetto Ullano ai recapiti indicati di seguito: Ufficio Tecnico Comunale - Ing. Massimo MAIOLO, Via A. Milano , 87040 San Benedetto (CS) – telefono 0984935003 – fax 0984935873 - email: utcsbucs@virgilio.it Pec utc.sanbenedettoullano@asmpec.it

SEZIONE II - REQUISITI DI ORDINE GENERALE, TECNICO-ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO FINANZIARI DI AMMISSIBILITA' PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere e dimostrare, alla data fissata quale termine per la presentazione dell'offerta, il possesso dei seguenti requisiti:

II.1 Requisiti di ordine generale (assenza dei motivi di esclusione ex art. 80, del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss. mm. ed ii.)

Sono esclusi dalla presente procedura i soggetti che si trovano in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 **commi 1, lett. a), b), e), d), e), f), g), 2, 3, 4, lett. a) b) e) d) e) f) g) h) i) l) m).** ed in particolare non trovarsi in ogni caso in nessun'altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione comprese quelle previste dalla normativa antimafia;

II.2 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a e comma 3 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)

Iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E., ai sensi dell'art. 83, comma 3, del d.lgs n. 50 del 2016 s.m.i. (ove previsto); I cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, devono provare la loro iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale risiede) in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

Iscrizione alla prima sez. del Registro degli Enti e delle Associazioni che svolgono attività a favore degli immigrati (DPR 394/1999 e ss.mm.ii.) ovvero iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato di cui alla L. n. 266/1991 o al registro delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla L. n. 383/2000, ovvero iscrizione all'Albo delle Cooperative Sociali di cui alla L. n. 381/1991, ove prevista dalla natura giuridica del soggetto o i soggetti del terzo settore di cui all'art. 2 del DPCM 30/03/2001 n. 15241 (in GU 14/08/2001 n. 188).

Si precisa che nel caso in cui la sede legale del soggetto partecipante sia situata in una regione nella quale non sono state ancora emanate le norme di attuazione delle predette leggi, il soggetto deve risultare in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale per l'iscrizione .

Per le Associazioni di Volontariato per le quali, ai sensi della L. 266/91 e s.m.i. e del Nuovo Codice di Protezione Civile, non si possono prevedere veri e propri rapporti di esternalizzazione le stesse potranno essere ammesse solo ed esclusivamente se la natura giuridica lo permette.

È ammessa la riunione di concorrenti in raggruppamenti temporanei d'impresе, costituiti o costituendi ,ovvero in consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile; in tal caso si applicano le disposizioni cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii..

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE il requisito di cui art 83 comma 1 lettera a) deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete. Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 il requisito deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici.

Nel dettaglio, relativamente all'art. 48, si applicano le determinazioni del presente articolo, in quanto compatibili, in particolare:

1) per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la

prestazione principale e quelle secondarie.

2) Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

3) L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

4) E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipi a più raggruppamenti, pena l'esclusione dalla presente selezione dell'operatore stesso e del raggruppamento o del consorzio al quale l'operatore partecipa.

5) E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai punti 11, 12 e 13, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

6) L'inosservanza dei divieti di cui al precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

7) Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

8) Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma precedente, al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

9) Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

10) Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

11) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.

12) Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

13) E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

14) E' Nel caso gli enti attuatori siano consorzi, è obbligatorio indicare, nello specifico la/e consorziate e

rogante/i i servizi indicati.

II.3 Requisiti di partecipazione (capacità economica e finanziaria) (arti 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.):

- a. **l'operatore economico partecipante**, nell'ultimo triennio (2017-2019), **deve aver realizzato un fatturato globale pari a € 1.243.455,36 (doppio dell'importo)** (in caso di RTI indicare le quote) In caso di A.T.I./ A.T.S./R.T.I. il requisito di cui sopra può essere assolto con la somma dei servizi svolti nel medesimo periodo dai soggetti facenti parte dell'Associazione temporanea di impresa o di scopo o del raggruppamento
- b. **l'operatore economico partecipante**, : **garanzia provvisoria di €12.434,55** ex art. 93 del d.lgs. n.50 del 2016, pari al 2% dell'importo totale dell'appalto **intestata alla Comune di San Benedetto Ullano** mediante fideiussione bancaria o assicurativa, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, e corredata dall'impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione definitiva;
- c. **per l'aggiudicatario** Cauzione definitiva non inferiore al 10 % dell'importo del contratto, mediante fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- d. **per l'aggiudicatario copertura assicurative contro i rischi**, di cui all'art 83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.:

1. polizza assicurativa per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) per un importo di non inferiore al 5% del massimale di euro 1.000.000,00 art.103 comma 7 del d.lgs. n. 50 del 2016;

2. polizza assicurativa per responsabilità civile verso prestatori d'opera (R.C.O.) con massimale di euro 1.000.000,00 per sinistro ed € 1.000.000,00 per persona che possono derivare agli operatori impiegati a qualsiasi titolo dal soggetto gestore stesso o che questi possono causare agli utenti, ai loro beni, alla struttura e attrezzature della struttura per la durata dell'appalto, a tutela di eventuali azioni di rivalsa derivanti da danni o incidenti che si dovessero verificare durante lo svolgimento dei servizi e imputabili alla stessa, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità a riguardo.

Gli importi riportati nei precedenti punti 1 e 2 saranno ridotti del 50% per i concorrenti in possesso di certificazioni di qualità serie europea ISO 9001:2008 di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii.

II.4 Requisiti di partecipazione (capacità tecnico organizzativa e professionale)

(art. 83, comma 1, lett. c) e comma 6 del D.Lgs n. 50/2016):

a) avvenuto **espletamento**, (*attraverso apposita dichiarazione*) negli ultimi 5 anni antecedenti all'inoltro della lettera di invito, **almeno 3 anni di servizi di gestione di Progetti SPRAR** cui si riferiscono i servizi da affidare **di importo complessivo non inferiore ad un valore di 1 volta l'importo a base di gara pari ad € 621.727,68** dalla documentazione prodotta deve risultare la pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale o di permesso umanitario comprovata da attività e servizi in essere, al momento della partecipazione alla presente procedura;

b) **i Requisiti di cui al punto a) dovranno essere elencati, a pena esclusione, nella dichiarazione autocertificata, in tabelle sintetiche riassuntive dei principali servizi svolti, del medesimo oggetto del Bando, effettuati negli ultimi 5 anni, con indicati: Committente Pubblico - importi del servizio - date inizio e fine servizio - durata del servizio.** Dovrà trattarsi di servizi eseguiti con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata attestata nella medesima dichiarazione. L'Ente appaltante procederà in seguito ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni. A tal fine si rammenta che ai sensi dell'art. 76, D.P.R 445/2000 "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".

c) produrre i Curricula del personale necessario per l'espletamento dei servizi così come previsto dal MANUALE OPERATIVO dello SPRAR;

d) eventuali collaborazioni o intese con altri enti o soggetti privati operanti nel territorio di San Benedetto Ullano o zone limitrofe ;

II.5 essere in possesso di una sede operativa nel comune di San Benedetto Ullano o l'impegno a stabilirla entro quindici giorni dalla comunicazione di affidamento del servizio ;

II.6 disponibilità riconducibile ad un titolo derivante da contratto o impegno a locazione per il periodo 2021/2023 di unità immobiliari per civile abitazione per max 15 posti di accoglienza situate nel territorio del comune di San Benedetto Ullano (CS) .

In merito al Punto II.3) e II.4) si veda anche, nello specifico, il Capitolato Speciale d'Appalto

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto inoltre divieto ai candidati di partecipare alla medesima gara in più di un'associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea o di un consorzio stabile a pena di esclusione di ogni offerta presentata dal medesimo soggetto. Non è egualmente consentita la contemporanea partecipazione di soggetti aventi gli stessi rappresentanti legali e che concorrono in diversi consorzi, associazioni temporanee d'impresa e raggruppamenti, nonché individualmente, a pena di esclusione di ogni offerta presentata dal medesimo soggetto.

Ai sensi dell'art. 83, comma 6, la Stazione Appaltante da atto che l'importo dei servizi minimo globale è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura tecnica-professionale ed economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa fine di garantire la regolarità dello svolgimento del servizio nel solo interesse di una corretta gestione del denaro pubblico e degli ospiti richiedenti asilo .

Ai sensi dell'art. 46, comma 1 D.Lgs. 50/2016, le società costituite dopo l'entrata in vigore del codice dei contratti, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali. In applicazione del principio comunitario che vieta la discriminazione degli operatori economici sulla base della loro forma giuridica, la disposizione è applicabile anche ai soci professionisti operativi delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di persone, ammessi dal d.m. n. 34 del 2013.

La Stazione aggiudicatrice stipulerà il contratto con l'operatore economico che avrà offerto le condizioni più vantaggiose, **previa verifica dei requisiti di qualificazione richiesti dal presente Disciplinare di Gara**

II.7 Normativa anticorruzione

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, e s.m., il concorrente deve attestare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (requisito di esecuzione).

II.8 AVCPASS

La Stazione appaltante procederà ad effettuare la verifica dei requisiti di carattere generale nonché di carattere economico – finanziario e tecnico – organizzativo, sull'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 36, commi 5 e